# REGOLAMENTO (CE) N. 829/95 DELLA COMMISSIONE

**del 12 aprile 1995**

**che deroga al regolamento (CE) n. 1223/94 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, e che deroga al regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, paragrafo 4, terzo comma e l'articolo 23,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato (2), ha fissato la durata di validità dei titoli di fissazione anticipata della restituzione ;

considerando che la situazione sul mercato del frumento duro richiede l'adattamento della durata di validità dei titoli di fissazione anticipata per il frumento duro esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato allo scopo di evitare domande di fissazione anticipata a fini di speculazione ;

considerando che occorre prevedere che l'applicazione del regime di prefinanziamento della restituzione all'esportazione per il frumento duro esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II, a titolo del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (3), recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli non porti, tenuto conto della situazione esistente nel settore del frumento duro, a prolungare la durata di validità dei titoli di fissazione anticipata per il frumento duro esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ;

considerando che occorre prevedere che l'applicazione del regime di prefinanziamento non porti, tenuto conto della situazione nel settore del frumento duro, a prolungare la validità dei tassi in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di pagamento per esportazione di frumento duro sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1223/94, la durata di validità dei certificati di fissazione anticipata della restituzione per il frumento duro esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, rilasciati dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento al 31 maggio 1995, è limitata al 31 maggio 1995.

2. Le disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 5, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87 non si applicano ai certificati di cui al paragrafo precedente.

3. L'accettazione della dichiarazione di esportazione deve comunque aver luogo entro il 31 maggio 1995.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 27, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87, l'accettazione di una dichiarazione di pagamento può avere luogo, nei casi in cui non sia presentato un certificato di fissazione anticipata, solo qualora la dichiarazione d'esportazione delle merci sia stata accettata entro il 31 maggio 1995.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 2.
(2) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 33.
(3) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1995.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*